



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

PD 76S/2017

CSA 1/2018

La Corte Sportiva di Appello

Nelle persone dei Signori:

Avv. Carlo Albini	Presidente
Avv. Carlo Celani	Componente
Avv. Sergio Smedile	Componente estensore

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sul reclamo proposto dal Sig. **Millevolte Giancarlo**, giocatore dilettante e tesserato F.I.G., avverso la decisione del Giudice Sportivo territoriale per Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Sicilia, adottata in occasione della gara del 16.11.2017, denominata Circuito Acquedotto Claudio presso il Golf Club Archi di Claudio, ed emessa il 17 dicembre 2017.

Con la predetta decisione il primo Giudice ha irrogato la sanzione della squalifica temporanea per mesi 6 al Sig. Giancarlo Millevolte, responsabile dell'illecito contestato per aver *"consegnato al termine della gara uno score card che riportava alla buca 9 (par 5) un numero di colpi inferiore rispetto a quello effettivamente giocato dal Millevolte (4 colpi anziché una X)"*.

Il Sig. Millevolte, assistito dall'Avv. Fabio Millevolte, ha proposto tempestivo reclamo sostenendo, sinteticamente quanto segue.

Contestando principalmente l'addebito di avere corretto il risultato conseguito alla buca nove sia per la impossibilità materiale, ed anche per la totale inutilità di un simile atto in rapporto al vantaggio che ne avrebbe tratto, si contesta altresì la contraddittorietà nelle dichiarazioni del Puglisi marcatore - testimone il quale, tra l'altro, ha ipotizzato la possibilità di una alterazione involontaria ed automatica della X sullo score custodito nella propria tasca dove era custodita anche la matita.

Infine si deduce la circostanza che neanche il Puglisi, in possesso dello score già controllato e firmato non si sarebbe accorto della correzione prima della consegna.

La Procura ha trasmesso memoria, chiedendo il rigetto del reclamo. All'udienza tenutasi il giorno 30 gennaio davanti a questa Corte, è comparso il solo reclamante il quale ha confermato quanto esposto nel reclamo, ammettendo ancora di avere, per ingenuità e scarsa esperienza, segnato il n. 5 alla buca nove al fianco della X.

A giustificazione di tale gesto il reclamante ha asserito di avere voluto annotare il numero di punti mancanti per conseguire il punteggio di 18 punti stableford e non come punteggio stableford della buca 9.

La Corte si è riservata di decidere.

Va subito evidenziato che il procedimento si basa su di una errata ricostruzione del fatto, presupposto della sanzione.

Infatti, proprio la precisazione fatta dal Giudice Territoriale (pg. 3 della decisione) "*omissis... Tuttavia lo scrivente con il provvedimento ex art. 42 del Regolamento di Giustizia non ha contestato al tesserato l'alterazione dello*

score, ma il diverso illecito consistente nell'aver consegnato lo score ca d con un punteggio più basso di quello realmente giocato".

Ebbene, pur tralasciando l'aspetto eccessivamente formale da non esasperare in questo tipo di procedimenti, e cioè che l'indagato si sarebbe difeso su di un capo diverso da quello effettivamente contestatogli (ovverossia di avere alterato lo score) come si evince dalla memoria difensiva prodotta nel corso dell'istruttoria di 1° grado, resta il fatto che proprio sul punto della **consegna** dello score il G.T. non si è attenuto agli elementi di prova acquisiti.

Infatti dal referto inviato dal Presidente del Comitato di gara contenente le dichiarazioni degli altri denunciati, Ciuffarella e Puglisi, emerge che proprio quest'ultimo in qualità di marcatore del ricorrente, ebbe a dichiarare quanto segue sottoscrivendo il referto: *"Il Sig. Puglisi ha aggiunto che gli score sono stati controllati insieme a fine gara e che, dopo l'avvenuto controllo, lo score del Sig. Millevolte è stato ripreso dallo stesso per una sua verifica solo successivamente è stato restituito al Sig. Puglisi **che ha provveduto a depositarli in segreteria**".*

Pertanto è proprio la prova della consegna dello score errato, attribuita al ricorrente come fatto costituente l'illecito contestato che viene a mancare essendo invece provato che a tale incombenza il Millevolte è risultato estraneo.

E' pure da considerare la circostanza che il ricorrente, interpellato nella immediatezza del fatto, telefonicamente in concomitanza con il suo marcatore, ha subito confermato essere X il punteggio conseguito alla buca nove.



Ritiene pertanto, Questa Corte che la decisione vada riformata sia pure in parziale accoglimento del ricorso.

Ed infatti non può ritenersi del tutto esente da colpa l'indagato per avere, come dallo stesso confermato anche in sede di comparizione all'udienza del 30 gennaio, l'aver, insensatamente e senza un effettivo valore dal punto di vista dello score, apposto il n. 5 accanto alla X della buca nove, contribuendo così ad avvalorare la confusione che ha indotto al procedimento disciplinare. Il parziale accoglimento del ricorso, non consente la restituzione della tassa.


P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo, dichiara il reclamante Millevolte Giancarlo non responsabile dell'infrazione a lui contestata nel procedimento n. PD 76/S/2017 per non avere lo stesso provveduto alla consegna dello score alterato nel punteggio alla buca nove; in riforma della decisione impugnata, visto l'art. 17, riduce a mesi due la sanzione della squalifica temporanea con la perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale, con decorrenza dalla data del 18 dicembre 2017.

Tassa incamerata per il parziale rigetto.

Così deciso in Roma il 14 febbraio 2018

Il Giudice estensore



Il Presidente

